

Prot.n. 100

Ancona 07/07/2010

Inviata per mail all'indirizzo:

[michele.pierri@regione.marche.it](mailto:michele.pierri@regione.marche.it)

inviata per mail alla casella di PEC:

[regione.marche.protocollogiunta@emarche.it](mailto:regione.marche.protocollogiunta@emarche.it)

**REGIONE MARCHE**  
**All'Assessore Marco Lucchetti**  
**SEDE**

**All' Ing. Michele Pierri**  
**Dirigente P.F. OSSERVATORIO REGIONALE**  
**DEI CONTRATTI PUBBLICI**  
**SEDE**

**OGGETTO : L.R.n. 8/2005 – trasmissione proposta di modifica**

Come da accordi presi nel corso dell'incontro avvenuto presso la Regione Marche lo scorso 10 giugno, si invia la proposta di modifica alla L.R.n. 8/2005 in oggetto, recante "Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese".

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Ing. Pasquale Ubaldi



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pasquale Ubaldi".

<p><b>Testo vigente</b>  <b>LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 8</b>          Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese  <i>(B.u.r. 10 marzo 2005, n. 25)</i></p>	<p><b>Proposta di modifica</b>  <b>LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 8</b>          Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese  <i>(B.u.r. 10 marzo 2005, n. 25)</i></p>
<p><b>Art. 1</b>          1. Per i lavori privati soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) o a permesso di costruire, ai sensi degli articoli 10 e 22 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e non eseguiti in economia, il committente o il responsabile dei lavori può affidare al direttore dei lavori o, qualora previsto, al coordinatore per l'esecuzione, l'incarico di:          a) acquisire, all'inizio ed alla conclusione dei lavori, il documento unico di regolarità contributiva e trasmetterlo al Comune competente;          b) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, allo sportello unico, costituito da INPS, INAIL e casse edili, la notifica preliminare nei casi previsti dall'articolo 11 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).</p> <p>2. Il direttore dei lavori o, qualora previsto, il coordinatore per l'esecuzione predispone all'apertura del cantiere un registro delle presenze, nel quale ogni impresa esecutrice, appaltatrice o subappaltatrice annota all'inizio della giornata lavorativa la presenza dei propri operai.</p> <p>2 bis. Il direttore dei lavori o, qualora previsto, il coordinatore per l'esecuzione verifica almeno una volta al mese l'eventuale presenza in cantiere di personale non autorizzato, attraverso</p>	<p><b>Art. 1</b>          1. Per i lavori privati soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) o a permesso di costruire, ai sensi degli articoli 10 e 22 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e non eseguiti in economia, il committente può affidare <del>al direttore dei lavori o, qualora previsto,</del> <b>al coordinatore per l'esecuzione, qualora previsto, o al direttore dei lavori negli altri casi</b>, l'incarico di:          a) acquisire, <b>anche tramite richiesta presentata direttamente allo sportello unico previdenziale</b>, all'inizio ed alla conclusione dei lavori, il documento unico di regolarità contributiva e trasmetterlo al Comune competente;          b) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, allo sportello unico, costituito da INPS, INAIL e casse edili, la notifica preliminare nei casi previsti dall'articolo 11 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).</p> <p>2. <del>Il direttore dei lavori o, qualora previsto,</del> <b>Il coordinatore per l'esecuzione, qualora previsto, o negli altri casi, il direttore dei lavori</b>, predispone all'apertura del cantiere un registro delle presenze, nel quale ogni impresa esecutrice, appaltatrice o subappaltatrice annota all'inizio della giornata lavorativa la presenza dei propri operai.</p> <p>2 bis. <del>Il direttore dei lavori o, qualora previsto,</del> <b>Il coordinatore per l'esecuzione, qualora previsto, o negli altri casi, il direttore dei lavori</b>, verifica almeno una volta al mese l'eventuale presenza in</p>

<p>l'esame del registro di cui al comma 2, nonché del libro matricola presente anche in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell' articolo 19 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Le eventuali irregolarità riscontrate sono comunicate al committente o al responsabile dei lavori e allo sportello unico.</p>	<p>cantiere di personale non autorizzato, attraverso l'esame del registro di cui al comma 2, nonché del libro matricola presente anche in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell' articolo 19 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Le eventuali irregolarità riscontrate sono comunicate <b>per iscritto</b> al committente o al responsabile dei lavori e allo sportello unico.</p> <p><b>In tale caso il responsabile dei lavori dovrà provvedere a disporre i conseguenti correttivi allo stato di avanzamento dei lavori al fine di accantonare le somme necessarie per sanare la posizione previdenziale dell'impresa in relazione al cantiere interessato.</b></p>
<p>3. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per i lavori pubblici e privati è rilasciato dallo sportello unico avente sede presso la cassa edile di riferimento contrattuale e territorialmente competente ai sensi del CCNL medesimo, alla quale l'impresa è obbligata ad iscriversi.</p>	<p>3. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per i lavori pubblici e privati è rilasciato dallo sportello unico avente sede presso la cassa edile di riferimento contrattuale e territorialmente competente ai sensi del CCNL medesimo, alla quale l'impresa è obbligata ad iscriversi.</p> <p><b>Tale documento, ai fini di cui alla presente legge, può essere rilasciato dallo sportello unico anche direttamente al coordinatore per l'esecuzione, ove previsto, o al direttore dei lavori, previa specifica richiesta.</b></p>
<p>4. L'impresa è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro del settore.</p>	<p>4. L'impresa è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro del settore.</p>
<p>5. Il Comune effettua controlli a campione sul rispetto degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2. L'INPS, l'INAIL e le casse edili possono svolgere specifici controlli oppure richiederne al Comune l'effettuazione.</p>	<p>5. Il Comune effettua controlli a campione sul rispetto degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2. L'INPS, l'INAIL e le casse edili possono svolgere specifici controlli oppure richiederne al Comune l'effettuazione.</p>

<p>6. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il Comune è tenuto a comunicare:</p> <p>a) i nominativi dei professionisti inadempienti ai competenti consigli degli ordini e collegi professionali, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;</p> <p>b) le imprese inadempienti alla Regione ai fini della pubblicazione in un apposito elenco nel Bollettino ufficiale. L'inserimento nell'elenco comporta la loro esclusione, per la durata di un anno, dall'affidamento di appalti a trattativa privata, nonché di subappalti, di lavori da parte della Regione, degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione.</p> <p>7. Per quanto non previsto dal comma 6 si applicano le sanzioni vigenti in materia di contribuzione a favore dei lavoratori e di sicurezza nei cantieri.</p> <p>Nota relativa all'articolo 1: <i>Così modificato dall'art. 1, l.r. 2 agosto 2006, n. 10.</i> Ai sensi dell'art. 2, l.r 2 agosto 2006, n. 10, il comma 3 va interpretato nel senso che la cassa edile di riferimento contrattuale, abilitata al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), è ciascuna cassa costituita ed operante nella regione ai sensi dei contratti e degli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune del 16 dicembre 2003. L'obbligo di iscrizione riguarda tutte le imprese edili con cantieri attivi nel territorio regionale ed è stabilito nei confronti delle casse edili operanti ai diversi livelli territoriali, sia provinciale che regionale, con riferimento all'ubicazione del cantiere.</p>	<p>6. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il Comune è tenuto a comunicare:</p> <p>a) i nominativi dei professionisti inadempienti ai competenti consigli degli ordini e collegi professionali, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;</p> <p>b) le imprese inadempienti alla Regione ai fini della pubblicazione in un apposito elenco nel Bollettino ufficiale. L'inserimento nell'elenco comporta la loro esclusione, per la durata di un anno, dall'affidamento di appalti a trattativa privata, nonché di subappalti, di lavori da parte della Regione, degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione.</p> <p>7. Per quanto non previsto dal comma 6 si applicano le sanzioni vigenti in materia di contribuzione a favore dei lavoratori e di sicurezza nei cantieri.</p> <p>Nota relativa all'articolo 1: <i>Così modificato dall'art. 1, l.r. 2 agosto 2006, n. 10.</i> Ai sensi dell'art. 2, l.r 2 agosto 2006, n. 10, il comma 3 va interpretato nel senso che la cassa edile di riferimento contrattuale, abilitata al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), è ciascuna cassa costituita ed operante nella regione ai sensi dei contratti e degli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune del 16 dicembre 2003. L'obbligo di iscrizione riguarda tutte le imprese edili con cantieri attivi nel territorio regionale ed è stabilito nei confronti delle casse edili operanti ai diversi livelli territoriali, sia provinciale che regionale, con riferimento all'ubicazione del cantiere.</p>
--	--